



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 13 DICEMBRE 2024, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 14 DICEMBRE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Udine, 28 novembre 2024

Copernico Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a. Via Cavour, 20 - 33100 Udine - Italia
T. +39 0432 229835 - info@copernicosim.com - **copernicosim.com** - PEC: copernicosim@legalmail.it

Codice SDI T04ZHR3 - C.F. e P.I./Reg. Impr. Ud. 02104510306 - R.E.A. 236112 - Cap. Soc. E 1.974.000,00 i.v.
Iscritta con delibera Consob n.12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM - Aderente al Fondo Naz. di Garanzia



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COPERNICO SIM S.P.A. (la “Società”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 13 dicembre 2024 alle ore 15:00, in Udine, presso l’Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr. 24 in prima convocazione e, occorrendo, in data 14 dicembre 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 7 (Patrimoni destinati), 8 (Trasferimento delle azioni), 9 (Recesso), 12 (Competenze dell’assemblea ordinaria), 22 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 24 (Competenza e poteri dell’organo amministrativo), 25 (Composizione dell’organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell’organo amministrativo); introduzione del nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). Delibere inerenti e conseguenti.



Parte Ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si ricorda che siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, *pro tempore* vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale, in particolare, a:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di *stock option* e di *stock grant*) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); fermo restando che il numero complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni;
- (ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;
- (iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,
- (v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Si segnala che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società – qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale – la facoltà di darvi esecuzione mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere l'1,93% del capitale sociale, in aggiunta alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società - alla data della presente relazione, come di seguito rappresentato.



Resta inteso che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Si precisa che gli acquisti saranno realizzati a condizioni di prezzo e per quantitativi conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, e in particolare dal Regolamento (UE) 596/2014.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del codice civile

Il capitale sociale di Copernico Sim S.p.A. deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.974.000, suddiviso in n. 1.974.000 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Si precisa che, alla data della presente relazione la Società possiede n. 53.500 azioni proprie.

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.924.297.

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 200.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massime n. 38.000 azioni proprie (pari al 1,93% del capitale sociale alla data della presente Relazione Illustrativa) che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società alla data della presente Relazione Illustrativa, saranno pari a n. 91.500 azioni proprie, pari al 4,64% del capitale sociale esistente alla data della presente Relazione Illustrativa.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Si propone altresì che il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali disposizioni normative o regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili) ma, in ogni caso, dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione stessa – e, comunque, sempre nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni *pro tempore* vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e/o dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni su azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie in qualsiasi momento, secondo qualunque modalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato) e, pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione - al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto - includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite, da eseguirsi, in qualunque momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento di una o più finalità di cui alla proposta di delibera, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione sono condizionate al rilascio della relativa autorizzazione da parte della Banca d'Italia e saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili),

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 10 del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che — ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) — le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"). Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società "*...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento*" (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Copernico SIM S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente, e

- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

-di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, condizionatamente all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere l'1,93% del capitale sociale, in ogni caso per un importo massimo di Euro 200.000 per un massimo di n. 38.000 azioni, senza tener conto delle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società alla data della presente deliberazione, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;*
- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta;*
- c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
- d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*

-di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante attribuzione delle stesse nell'ambito di piani di incentivazione, alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo



restando che dette operazioni potranno avvenire anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*
- di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato."*

Parte straordinaria

1 Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 7 (Patrimoni destinati), 8 (Trasferimento delle azioni), 9 (Recesso), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 22 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 24 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo), 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo); introduzione del nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali, *inter alia*, a:

- eliminare la previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor,
- prevedere che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;
- prevede la facoltà per gli emittenti quotati su sistemi multilaterali di negoziazione di prevedere statutariamente che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"). In particolare, al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF;
- allineare alcune previsioni statutarie;
- introdurre la scissione mediante scorporo quale operazione demandata alla competenza dell'organo amministrativo.

A tal proposito, il Presidente specifica che tali modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 7 - Patrimoni destinati	Art. 7 - Patrimoni destinati
7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.	<i>[INVARIATO]</i>
7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto.	7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto.
Art. 8 - Trasferimento delle azioni	Art. 8 - Trasferimento delle azioni
8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.	<i>[INVARIATO]</i>
8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da	<i>[INVARIATO]</i>

<p>Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Euronext Growth Milan”).</p>	
<p>8.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p>8.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato di posto degli articoli 2325 bis del c.c., 111 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con normative e regolamentari di volta in volta vigenti in normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>
<p>Art. 9 - Recesso</p>	<p>Art. 9 - Recesso</p>
<p>9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p>Il diritto di recesso spetta, ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF; - in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.. 	<p>9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p>Il diritto di recesso spetta, ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti del combinato disposto degli articoli 2325 bis del codice civile, 111 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF; - in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..
<p><i>[INVARIATO]</i></p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>	<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>

<p>12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) quant'altro previsto dal presente statuto.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>	<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (posto che la nomina del Presidente dell'organo amministrativo sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea); la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) quant'altro previsto dal presente statuto.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salve diverse disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
	<p>Art. 20-bis – Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato</p>
	<p>20.bis.1 Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, disciplinato dall'articolo 135-undecies TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. In tale caso i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, almeno tre giorni prima dell'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>

Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori
<p>22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. 	<p>22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo	Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo
<p>24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; 	<p>24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506.1, 2506 ter ultimo quinto comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

<p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.</p>	<p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative e/o regolamentari di volta in volta vigenti;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.</p>
<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>	<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>
<p>25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>
<p>Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p>	<p>Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p>
<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato</p>	<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato</p>

positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

~~positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.~~ Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>	<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>
<p>[INVARIATO]</p>	<p>[INVARIATO]</p>

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Copernico SIM S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

- di modificare gli artt. 7 (Patrimoni destinati), 8 (Trasferimento delle azioni), 9 (Recesso), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 22 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 24 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo), 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello statuto sociale e di introdurre il nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato), come da testo proposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro tempore in carica, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.

Per il Consiglio di Amministrazione

Saverio Scelzo

Presidente